



AREA DEL TERRITORIO

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

S.P. BS 668 "LENESE"

ELIMINAZIONE INTERSEZIONE A RASO E MESSA IN SICUREZZA

DELL'ARTERIA TRATTA ORZINUOVI – LONATO:

VARIANTE EST DI MONTICHIARI

CUP H21B07000040005 – CIG 8835744E99

INCARICO DI MEMBRO DEL

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.

DISCIPLINARE

MARCA DA BOLLO DA €. 16,00 ASSOLTA

1

PROVINCIA DI BRESCIA

disciplinare di conferimento d'incarico per membro del Collegio Consultivo Tecnico
ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

(Documento firmato digitalmente)

**DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO D'INCARICO PER MEMBRO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. PER I LAVORI di:
"S.P. BS 668 "Lenese" - ELIMINAZIONE INTERSEZIONE A RASO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ARTERIA TRATTA ORZINUOVI – LONATO: VARIANTE EST DI MONTICHIARI" CUP H21B07000040005 – CIG 8835744E99**

TRA

la **dott.ssa arch. Pierpaola Archini**, nata a Brescia il 24/06/1975, Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia (C.F.: 80008750178; P.IVA: 03046380170), qui agente in tale sua qualità e veste per conto e nell'interesse della medesima, in forza dell'art. 107 del T.U. n. 267/00;

L'impresa Vezzola spa, con sede legale in Lonato del Garda (BS), Via Mantova, 39, PIVA 00636510984, CODICE FISCALE 01547140176, in qualità di capogruppo RTI Novastrade srl-Sias spa;

E

Il professionista designato, **Ing. Carlo Gorio**, con sede legale in Via Elia Capriolo 10, 25122 - Brescia, codice fiscale GROCRL50S07B157Z, P.IVA 033081110174, nato a Brescia il 07/11/1950;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

La Provincia di Brescia e l'impresa Vezzola spa, come sopra rappresentate, conferiscono a l Dott. Ing. Carlo Gorio l'incarico di membro del Collegio Consultivo Tecnico relativo all'intervento in oggetto. Il Collegio Consultivo Tecnico ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo dell'opera pubblica ed è chiamato a fornire assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possano influire sulla regolare esecuzione dei lavori, incluse quelle che possano generare riserve.

Lo scopo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), dall'avvio dei lavori fino al collaudo degli stessi, è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni. In assenza dei quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri.

Il Collegio Consultivo Tecnico è formato da 3 componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente. I membri del collegio consultivo tecnico sono nominati dall'amministrazione da un lato e dall'appaltatore dall'altro. Il terzo componente del CCT, con funzioni di presidente, è individuato dai componenti del CCT già nominati dalle parti che provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di presidente.

In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del Presidente, questo sarà designato da Regione Lombardia.

Il collegio consultivo tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto. Le decisioni del Collegio assumono valore di parere o di determinazioni nei casi individuati dagli artt. 5 e 6 della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.

Le determinazioni del Collegio hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale).

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all'altra parte.

Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, il Collegio Consultivo Tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può, altresì, convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito da parte del RUP, e trasmesse dal Presidente al RUP. La determinazione recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, è sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

In caso di particolari esigenze istruttorie, per quesiti che presentano alto livello di complessità, le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti, previa comunicazione da parte del Collegio Consultivo Tecnico al RUP.

Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza.

Il termine per le determinazioni del CCT decorre solo laddove sia stata fornita al CCT tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti.

ART. 3 – DURATA

Le attività del Collegio Consultivo Tecnico prendono avvio dalla data di accettazione dell'incarico da parte del Presidente del Collegio. Il Dirigente Responsabile del Servizio provvederà tramite propria determinazione dirigenziale a formalizzare la costituzione del Collegio.

Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, il Collegio consultivo tecnico è sciolto entro 30 gg dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo che non sussistano richieste di parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo. Il Collegio consultivo tecnico può essere sciolto dal 30 giugno 2023 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

Nel caso in cui il membro del Collegio consultivo tecnico incaricato intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione formale al Dirigente responsabile del Servizio con un preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso, il membro dimissionario non riceverà alcuna quota parte dell'eventuale gettone unico omnicomprendivo.

ART. 4 – COMPENSO

Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito:

a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri.

Quantificazione parte fissa del compenso:

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$	$V * G * P * \Sigma Q_i$	$K=21,92\%$ $S=CP * K$	CP+S
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				
S.03	STRUTTURE	1.250.000,00	6,6411284100 %	0,95	Qdl.01	0,0800	6.309,07	1.383,03	7.692,11
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	4.675.820,00	5,1481118300 %	0,45	Qdl.01	0,0960	10.398,95	2.279,59	12.678,54

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	€ 20.370,65
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€ 20.370,65 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)	€ 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 20.370,65 -
Riduzione del 60% (60,0000%)	12.222,39 =
Totale ridotto	8.148,26 +
Contributo INARCASSA o Cassa Forense (4%)	€ 325,93 =
Imponibile IVA	€ 8.474,19 +
IVA (22%)	€ 1.864,32 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€ 10.338,51

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT; In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%;

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, non possono complessivamente superare l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto.

Fermo quanto previsto al periodo precedente il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui alla lettera a), come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

ART. 5 – PENALI

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito, da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, come segue:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 30°gg dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.

L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione del compenso relativo alla singola determinazione. Il RUP e l'appaltatore, a seguito di tale trasmissione, procedono alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza.

Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte.

In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.

Il pagamento degli onorari e dei compensi verrà liquidato entro 90 gg., novanta giorni, dall'emissione della determinazione o del parere, dietro presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva.

ART. 7 – OSSERVATORIO

I Presidenti dei CCT sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio, sottoscritti digitalmente, l'atto di costituzione del Collegio, le variazioni di composizione, nonché lo scioglimento e le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale, entro cinque giorni dalla loro adozione.

Le informazioni di cui al precedente periodo sono trasmesse attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatoriocct@pec.mit.gov.it

Le modalità delle comunicazioni potranno essere variate con apposita determinazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui sarà data comunicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

La mancata o ritardata comunicazione, senza giustificato motivo, delle informazioni suddette costituisce grave inadempienza da parte dei presidenti dei collegi consultivi e, ove reiterata, può costituire fattore preclusivo dell'assunzione di ulteriori incarichi di presidente o componente di CCT.

ART. 8 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente documento, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

- spese e oneri accessori;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- il costo per polizza assicurativa.

ART. 9 – REVOCA

Nel caso in cui l'Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente incarico, ai membri del Collegio dovrà essere corrisposto il compenso per eventuali determinazioni assunte e non ancora liquidate.

ART. 10 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

Nel caso in cui la nomina dei membri del Collegio Consultivo Tecnico avvenga in pendenza dell'esito dei controlli, per cause legate all'esecuzione dei lavori ed emerga successivamente il mancato rispetto dei requisiti di moralità e compatibilità o dei requisiti di competenza e professionalità, l'Amministrazione procederà a risolvere il presente incarico e a individuare un nuovo membro.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, l'Amministrazione può risolvere il presente incarico e procedere alla nomina di un nuovo Collegio Consultivo Tecnico costituito dallo stesso numero di membri. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione. L'affidatario dell'incarico può presentare entro 15 gg le proprie controdeduzioni e ove non siano accettate si procederà alla risoluzione dell'incarico. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla mancata operatività del Collegio Consultivo Tecnico.

ART. 11 – CAUSE D'INCOMPATIBILITA' O DI ASTENSIONE

Con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico il membro designato del Collegio Consultivo Tecnico dichiara l'inesistenza delle cause d'incompatibilità, di astensione, esclusione

previste dall'art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici. L'assenza delle quali deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Il membro designato del Collegio Consultivo Tecnico dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare dichiara che l'attività oggetto del presente disciplinare di incarico, non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Dichiara inoltre:

- che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
- di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame.
- di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara. Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.
- Di non aver svolto o di non svolgere sia per la parte pubblica che per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto di affidamento;
- di non ricadere in uno dei casi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- di essere in possesso dei requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- di non rientrare nei casi di riconsiliazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, R.D. n. 1443/1940.
- Di non ricoprire in qualità di componente di CCT più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque di non svolgere più di dieci incarichi ogni due anni, ai sensi dell'art. 6 comma 8 della L. 120/2020.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 a pena di nullità assoluta del presente contratto. Il professionista deve quindi comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dal loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria, si applicano le sanzioni comminate dalla

medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii. E' fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.I.G.) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (C.U.P).

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Le parti convengono che, in deroga ai principi di individuazione del Foro competente, per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, il Foro competente sarà in via esclusiva, in ragione della ubicazione dell'opera, quello di "Brescia".

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal codice deontologico dell'Ordine di appartenenza del Professionista, e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista elegge il proprio domicilio in Via Elia Capriolo 10, 25122 – Brescia.

Si dà atto che il presente disciplinare sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso, con onere a carico del richiedente.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della Privacy di cui al D. Lgs. 163/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali, eccetto quelli sensibili, per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture amministrative, fermo restando quanto previsto all'art. 14 circa la proprietà intellettuale.

Ogni deroga o modifica al presente disciplinare e al mansionario, sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle parti.

Il presente Disciplinare annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al Disciplinare medesimo. Le Parti danno atto che il presente Disciplinare è stato negoziato e concluso in base a condizioni e ad un testo congiuntamente elaborati.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti per accettazione.

Per la Provincia di Brescia
Il Direttore del Settore Strade e
dei Trasporti
Arch. Pierpaola Archini

Per l'impresa Vezzola SPA

Il Professionista Incaricato
Dott. Ing. Carlo Gorio